



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 47;
- VISTO** il nuovo *Regolamento Didattico di Ateneo*, emanato con D.R. n. 2332 del 02/07/2014, e, in particolare, l'art.13;
- VISTO** il vigente *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 3143 del 23/09/2014;
- VISTA** la delibera n. 53 del 27/06/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito a modifiche del *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, di cui sopra,
- VISTA** la delibera n. 28 del 08/07/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche al citato *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*;
- RITENUTO** di espungere, d'ufficio, dal testo del sopra citato *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca* il comma 3 dell'art. 25 "disposizioni transitorie e finali", in quanto detto comma si riferisce ai corsi di dottorato del "XXIX ciclo", già istituiti e attivati secondo le previsioni in esso stabilite, per cui lo stesso risulta non più attuale,

## DECRETA

Il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 3143 del 23/09/2014, è modificato limitatamente agli artt. 13, 16, 20, 21 e 22.

Il testo modificato del regolamento di cui trattasi, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 3143 del 23/09/2014.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione: *dott. Francesco Bello*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio Nasti*



## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

### CAPO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art.1 *(Oggetto ed ambito di applicazione)*

Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca in applicazione dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n.210, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in conformità del Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.M. 8.2.2013, n. 45 e pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale - n. 104 del 6.5.2013.

### CAPO II FINALITA', ACCREDITAMENTO ED ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

#### Art.2 *(Finalità dei corsi di Dottorato)*

Il Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

#### Art. 3 *(Istituzione dei corsi di dottorato)*

I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo:

- a) dall'Ateneo;
- b) dall'Ateneo in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. La stipula della convenzione deve avvenire anteriormente all'invio della proposta di istituzione al MIUR per l'accREDITAMENTO. I soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso l'Ateneo cui spetta il rilascio del titolo accademico. La convenzione tra università può prevedere il conseguimento di un doppio titolo accademico nella forma di titolo multiplo o congiunto.
- c) dall'Ateneo in convenzione, ai sensi dell'art.4, comma 4°, della L. 3.7.1998, n.210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico; la stipula della convenzione deve avvenire anteriormente all'invio della proposta istitutiva al MIUR per l'accREDITAMENTO.

La data di inizio dei Corsi di Dottorato coincide con quella dell'anno accademico, ad eccezione dei dottorati attivati ai sensi dell'art. 11 del D.M. 45/2013 o di quelli che prevedono lo sviluppo di progetti di collaborazione comunitari ed internazionali.



## **ART. 4**

### **(Modalità di accreditamento dei corsi e delle sedi)**

Il MIUR, su conforme parere dell'ANVUR, con proprio decreto, accredita l'Ateneo autorizzandolo inizialmente ad attivare Corsi di Dottorato e procede, poi, alla verifica annuale dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità di cui al presente articolo.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo redige una relazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento dei singoli Corsi, e la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8.2.2013, n. 45, ogni anno, l'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

La perdita di uno o più requisiti determina la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Ateneo sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.

## **Art. 5**

### **(Modalità istitutive dei Corsi di Dottorato)**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per ciascun ciclo, le risorse economiche da destinare ai Corsi di Dottorato di ricerca.

Le proposte istitutive dei Corsi di Dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero da un insieme coordinato di queste strutture.

Le proposte istitutive sono preventivamente valutate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, che verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento indicati all'articolo 4 del D.M. 45/2013, e poi sono esaminate dal Senato Accademico con un'istruttoria puntuale e di merito.

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico e sulla base dell'esito della valutazione del Nucleo, delibera su:

- a) la ripartizione delle risorse economiche tra quelle finalizzate al finanziamento di borse di studio e quelle finalizzate al funzionamento;
- b) le proposte di istituzione da presentare al MIUR per l'accreditamento;
- c) il numero di posti e il numero di borse di studio da assegnare a ciascun corso di Dottorato;
- d) per ciascun corso il numero di borse di studio da riservare, nel numero massimo di metà delle borse assegnate, a candidati non cittadini italiani e in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero.

Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato devono soddisfare i seguenti vincoli: a) il numero medio di borse per corso non può essere inferiore a sei; b) il numero minimo di borse per ciascun corso non può essere inferiore a quattro.

Al fine del rispetto di questi vincoli possono essere considerate anche le borse di studio istituite con finanziamenti esterni.

Per i dottorati attivati in base alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato D.M. ciascuna delle parti che hanno sottoscritto la convenzione deve contribuire con almeno tre borse di studi. Questo limite non si applica ai dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere. Per questi, l'apporto di ciascun soggetto convenzionato, in termini di borse di studio, è regolato ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 45/2013, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo dell'articolo 4 del D.M. 45/2013.

I Corsi di Dottorato accreditati dal MIUR sono istituiti con decreto del Rettore che indica il numero dei posti messi a concorso.



I posti messi a concorso possono essere aumentati a seguito di finanziamenti aggiuntivi provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti lo specifico dottorato di ricerca. La convenzione, inoltre, può prevedere specifiche attività di studio e di ricerca purché siano coerenti con la proposta accreditata dal MIUR.

Per consentire un più efficace svolgimento, coordinamento e gestione delle attività formative dei Corsi di Dottorato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico e sentiti i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato istituiti, delibera l'istituzione delle Scuole di Dottorato e l'afferenza a esse dei Corsi istituiti. L'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato sono disciplinati da un apposito Regolamento, secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 6 (Proposte istitutive e requisiti)**

Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I corsi di dottorato possono essere articolati in Aree Tematiche, definite come curricula ai sensi dell'art. 6 c. 2 del DM 45/2013, che esprimano le specificità delle singole aree di ricerca. In particolare le proposte devono indicare:

- a) la denominazione del Corso di Dottorato;
- b) i temi di ricerca e l'eventuale articolazione in Aree Tematiche;
- c) la durata del Corso, in ogni caso non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del D.M. 45/2013;
- d) il manifesto delle attività didattiche e scientifiche del Corso;
- e) il numero di studenti che, sulla base della disponibilità di risorse umane, strutturali e di sostegno alla ricerca, i proponenti ritengono di poter formare nel ciclo, in ogni caso non meno di quattro;
- f) la composizione del Collegio dei Docenti e il Coordinatore *in pectore*. Nel caso in cui la proposta istitutiva preveda un numero di componenti del Collegio superiore al minimo previsto dal successivo punto i) (16), occorre indicare i 16 docenti che costituiscono la cd. "*componente obbligatoria del Collegio*" (quali "*docenti di riferimento*" del dottorato), di cui non più di quattro ricercatori, che saranno sottoposti a valutazione dall'ANVUR ai fini dell'accreditamento, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per l'avvio dei corsi di dottorato" emanate dall'ANVUR e dal MIUR.
- g) la disponibilità di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Corso dall'Ateneo;
- h) il Dipartimento sede amministrativa del Corso di Dottorato, gli eventuali Dipartimenti dell'Ateneo concorrenti all'istituzione e/o le Università, gli enti e le imprese in convenzione in accordo all'art. 3 lettere b) e c).

Nella preparazione delle proposte le Strutture intitolate devono tener conto dei seguenti requisiti:

- i. la presenza di un Coordinatore e di un Collegio dei Docenti di alta e riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale che svolgono attività di ricerca nell'ambito delle tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso, composto da almeno sedici docenti;
- ii. il possesso, da parte del Coordinatore e dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- iii. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- iv. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;







- v. la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Nella valutazione delle proposte si terrà conto, inoltre di esperienze maturate nella gestione e organizzazione di corsi di dottorato con il supporto, laddove presente, di elementi contenuti nei rapporti di verifica redatti dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del D.M. 8.2.2013, n.45, e all'art. 3 del presente Regolamento, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui al comma precedente indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso.

## **Art.7**

### ***(Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altra Università e dottorato istituito da consorzio)***

Su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero di un insieme coordinato di queste strutture, l'Ateneo può partecipare, con le modalità previste dal D.M. 8.2.2013, n. 45, a un Corso di Dottorato istituito da altra Università mediante stipula di apposita convenzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del citato D.M.. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di partecipazione e sull'ammontare del finanziamento, autorizzando la stipula della relativa convenzione.

Su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, istituita ex art. 30 dello Statuto di Ateneo, ovvero di un insieme coordinato di queste strutture, l'Ateneo può partecipare, con le modalità previste dal D.M. 8.2.2013, n. 45, a un Corso di Dottorato istituito da un consorzio di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) del citato D. M.. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di partecipazione e sull'ammontare del finanziamento, autorizzando la stipula dell'atto di adesione.

## **Art. 8**

### ***(Dottorato in convenzione con istituzioni estere)***

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Ateneo può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 45/2013, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

## **Art. 9**

### ***(Dottorato in convenzione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)***

L'Ateneo può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 45/2013, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Possono, inoltre, essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.



Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai precedenti commi stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai precedenti commi, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Per i dottorati attivati nelle forme indicate ai commi precedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5 del D.M. 45/2013, possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

## **Art. 10** **(Organi e funzionamento dei corsi di dottorato)**

Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti è l'organo di governo del Corso di Dottorato. In particolare, il Collegio programma e organizza le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi definite nella proposta, assegna a ciascun dottorando le attività da svolgere e individua un tutor che dovrà seguirne le attività formative. Il Collegio dei Docenti delibera, inoltre, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ed, in particolare, sulle seguenti materie:

- a) modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- b) termini e modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi ed esclusione dal corso in caso di valutazione negativa;
- c) giudizio finale sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni;
- d) proposta dei nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- e) svolgimento di attività all'estero, tesi in co-tutela, autorizzazione ad ottenere il titolo di "Doctor Europeus";

Il Collegio dei Docenti è composto, di norma, da non più 30 componenti, escluso il Coordinatore, tra:

- i. professori di prima e seconda fascia, e ricercatori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, 1° comma, lett. a) del D.M. 45/2103, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
- ii. primi ricercatori, dirigenti di ricerca e ricercatori, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
- iii. esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Il Senato Accademico su raccomandazione del Nucleo di Valutazione può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche alla *Componente obbligatoria del Collegio*, nell'ambito dei docenti del Collegio, allo scopo di rafforzare la componente che verrà valutata dall'ANVUR ai fini dell'accREDITAMENTO.

La partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato attivato dall'Ateneo da parte di professori e ricercatori universitari afferenti ad altra Università è subordinata al rilascio di nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Il Collegio dei Docenti è integrato da una rappresentanza di dottorandi pari al 15% dei componenti del Collegio stesso, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

La richiesta di partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato già attivato previo accREDITAMENTO del MIUR deve essere presentata al Senato Accademico. Il Senato Accademico, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione, sentito il Collegio dei Docenti, delibera riguardo l'accogliimento della richiesta.





Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato dalla/e Struttura/e proponente/i a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno afferenti all'Università sede amministrativa del Corso. Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ogni dottorando è affidato a un tutor che segue e indirizza la sua attività di ricerca e la sua attività didattica. Il tutor riporta periodicamente le attività del dottorando al Collegio dei Docenti. Il tutor è scelto dal Collegio dei Docenti tra i docenti e ricercatori delle strutture proponenti. Il tutor deve avere un elevato profilo scientifico e deve essere un esperto nell'ambito delle tematiche di ricerca che il dottorando affronterà nella tesi.

L'intero Corpo Docente del Corso di Dottorato è costituito dai tutor e dai docenti del corso che svolgono attività didattiche strutturate e/o seminariali per un impegno temporale minimo di 10 ore.

L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Alle riunioni del Collegio dei docenti possono partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie oggetto del corso di dottorato e rappresentanti di Enti esterni finanziatori di borse di dottorato.

## **CAPO III MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI**

### **Art. 11 (Modalità di accesso e requisiti di partecipazione)**

L'ammissione al dottorato avviene attraverso una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o specialistica o di un diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia avuto durata almeno quadriennale, ovvero di titolo dichiarato equipollente, ovvero di titolo idoneo conseguito presso università straniere. Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali non siano in possesso del titolo richiesto per l'ammissione purché il titolo stesso venga conseguito entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, a pena di decadenza dall'ammissione al dottorato, in caso di esito positivo della selezione.

L'idoneità del titolo conseguito presso università straniere viene accertata unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato dalla commissione giudicatrice del concorso di dottorato stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti utili, se non in lingua inglese tradotti e legalizzati, alla valutazione dell'idoneità citata.

Il bando per l'ammissione, emanato con decreto rettorale, è redatto in italiano ed in inglese e viene pubblicizzato in via telematica nei siti di Ateneo, europeo Euraxess e del MIUR. Il bando di concorso deve indicare per ciascun corso di dottorato:

1. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
2. le eventuali prove, scritte e/o orali, previste;
3. il numero complessivo dei candidati da ammettere a ciascun corso di dottorato, precisando il numero dei posti con borsa di studio e senza borsa;
4. l'ammontare delle borse di studio;





5. il numero degli eventuali contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;
6. l'indirizzo della pagina web dove sono illustrati l'organizzazione del Corso di Dottorato, i temi di ricerca e le attività didattiche;
7. gli oneri relativi a tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi il contributo a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri.

Il bando di concorso può prevedere una quota di posti riservati a candidati laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tali casi, vengono stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formate graduatorie separate.

I posti riservati non attribuiti sono resi disponibili per le procedure ordinarie di accesso e viceversa. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11 del citato D.M. 45/2013.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

## **Art. 12** **(Modalità concorsuali)**

La procedura concorsuale, unica per tutte le Aree Tematiche in cui è eventualmente articolato il Corso di Dottorato, deve assicurare un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.

Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione possono svolgersi secondo una delle seguenti modalità:

- a) per titoli ed esami (prova scritta ed orale);
- b) per titoli e prova orale.

La selezione per i candidati ai posti riservati ai cittadini non italiani e in possesso del titolo di studio conseguito all'estero richiesto per l'ammissione al corso di dottorato sarà svolta secondo la modalità di cui alla lettera b) - titoli e prova orale - del comma precedente.

Il Collegio dei Docenti delibera in merito alla modalità di selezione da adottare. Per la selezione dei candidati a posti riservati può essere riservata una modalità remota che garantisca il riconoscimento dell'identità.

I titoli e gli argomenti oggetto delle prove devono essere attinenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato e possono essere differenziati per Aree Tematiche.

E', inoltre, richiesta la buona conoscenza di almeno una delle lingue straniere indicate nel bando. Le prove potranno essere tenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

I concorsi si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera a) - titoli ed esami (prova scritta ed orale) - del presente articolo, il punteggio è così ripartito:

- 10 punti per i titoli,
- 30 punti per la prova scritta,
- 60 punti per la prova orale.





I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- la carriera universitaria: voti di laurea o media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi al titolo richiesto per l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 6 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea e altri titoli fino a 4 punti, di cui fino al massimo di 1 può essere attribuito in base a lettere di presentazione di studiosi o altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.).

E' ammesso alla prova scritta il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 4/10.

La prova scritta consiste nell'elaborazione di un testo su un argomento scelto dal candidato tra quelli (minimo tre) indicati dalla commissione.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 18/30.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.

Qualora gli esami di ammissione si svolgano secondo la modalità di cui alla lettera b) - titoli e prova orale - del presente articolo, il punteggio è così ripartito:

- 20 punti per i titoli,
- 80 punti per la prova orale.

I titoli valutabili ed i punteggi ad essi riferiti sono:

- la carriera universitaria: voti di laurea o media ponderata sulla base dei CFU dei voti degli esami di profitto sostenuti relativi al titolo richiesto per l'ammissione al corso: fino ad un massimo di 12 punti;
- le pubblicazioni scientifiche, la tesi di laurea ed altri titoli fino a 8 punti, di cui fino al massimo di 1 può essere attribuito in base a lettere di presentazione di studiosi o altri titoli pertinenti (premi, brevetti, borse di studio, ecc.).

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 8/20.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 48/80.

Per la valutazione dei candidati ai posti riservati la Commissione ha a disposizione 40 punti per i titoli e 60 per la prova orale. Per la valutazione dei titoli, la Commissione prenderà in considerazione:

- i titoli di studio universitari;
- le pubblicazioni scientifiche;
- le borse di studio e gli attestati di frequenza a corsi post-laurea;
- i titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca;
- le lettere di presentazione di studiosi.

E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 24/40.

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 36/60.

## **Art. 13** **(Composizione e nomina delle commissioni)**

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre o cinque membri effettivi scelti tra professori di ruolo e ricercatori universitari, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, non appartenenti ai ruoli delle Università italiane e scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Sono, altresì, nominati due o tre componenti, secondo il numero degli effettivi, quali membri supplenti.



Il rimborso delle spese da corrispondere eventualmente a componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del Dipartimento sede del corso di dottorato.

Assume la Presidenza della commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza il ricercatore con maggiore anzianità. Le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore con minore anzianità o, in assenza dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni di componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di specifico provvedimento.

Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale aspetto della prova.

La Commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina.

## **Art. 14** ***(Dottorato in co-tutela)***

Sono ammessi in soprannumero, anche al di fuori della procedura concorsuale, gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca in atenei stranieri che svolgono la tesi in co-tutela. L'ammissione al corso avviene previa delibera del Collegio dei Docenti interessato e stipula di apposita convenzione con l'ateneo di provenienza.

## **CAPO IV** **OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI**

### **Art. 15** ***(Diritti e doveri dei dottorandi)***

L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dagli articoli 7 e 11 del D.M. 45/2013. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività didattiche e di ricerca previste, di presentare le relazioni orali o scritte e di ottemperare a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.

Entro la fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

Al termine del corso, i dottorandi sono tenuti a presentare al Collegio dei Docenti una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Per coloro che non usufruiscono della borsa di studio l'ammissione agli anni successivi al primo è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento di tasse e contributi entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno. Il Rettore, in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra per documentati motivi, può autorizzare l'ammissione agli anni successivi al primo, previo pagamento del contributo di mora di entità pari a quello versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e fissato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni salvo e esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.





E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario, ad eccezione del corso relativo ad una Scuola di Specializzazione di area medica quando ricorrono le condizioni indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.

E' consentita la sospensione, su istanza dell'interessato, del corso di dottorato nel caso di contemporanea frequenza dei corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo. Il Collegio dei docenti prenderà atto di tali sospensioni. La sospensione avrà durata per l'intero periodo di iscrizione al corso del TFA.

Il corso è sospeso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della maternità e paternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

I dottorandi, inoltre, hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per malattia grave e, per un periodo massimo di un anno, per servizio civile. Il Collegio dei docenti prenderà atto delle sospensioni.

La sospensione superiore a trenta giorni per uno dei motivi sopra indicati comporta l'obbligo di recuperare per intero i periodi di interruzione dell'attività e, per i titolari di borsa di studio, la cessazione dell'erogazione della borsa stessa per il periodo di sospensione. L'intera durata del corso di dottorato non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, essa sarà protratta per un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

Il dottorando può svolgere la sua attività all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il tutore. Per i periodi complessivamente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del coordinatore del corso, sentito il tutore. In caso di frequenza congiunta del corso di dottorato e del corso di Scuola di Specializzazione di area medica, è possibile lo svolgimento di attività all'estero per un periodo equivalente alla somma dei periodi massimi consentiti.

Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata del 50 %.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

## **Art. 16** **(Borse di studio, tasse e contributi)**

Le borse di studio sono assegnate, per tutta la durata del corso, agli iscritti ai corsi di dottorato secondo l'ordine definito nella graduatoria finale del concorso di accesso. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata, ai sensi delle disposizioni vigenti, per il pagamento di tasse e contributi degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

Le borse hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e sia stato ammesso all'anno di corso successivo. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando o nel Paese dove questi abbia la residenza.

A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio universitario, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università, per gli stessi fini, costituendo un'economia di bilancio e, pertanto, non sarà assegnata una borsa per un periodo inferiore alla durata del corso di dottorato.



Il limite di reddito lordo personale complessivo annuo, per la fruizione della borsa di studio, è pari all'importo lordo annuale della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale. Il reddito citato è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità determinati dal presente Regolamento.

Coloro i quali hanno già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per la metà della durata del corso, non possono fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 45/2013 negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.

Gli ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al versamento di tasse e contributi di entità pari a quelle versate dagli studenti dell'Ateneo iscritti ai corsi di studio. Sono esonerati dal predetto versamento, ad eccezione del contributo regionale per il diritto allo studio, i dottorandi che godono della borsa di studio, qualora ne fruiscano effettivamente.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fruiscono della borsa di studio si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30.11.1989, n. 389.

## **Art. 17** **(Attività di tutorato, di didattica integrativa ed assistenziale)**

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 40 ore per ciascun anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e didattiche è attestato dal Coordinatore del collegio dei docenti e tali attività sono menzionate nella relazione annuale sulle attività dei dottorandi.

I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività di tutorato e didattica e propongono alla Commissione per il Coordinamento didattico del corso di studio competente l'attribuzione dei compiti di tutorato e didattici integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del collegio dei docenti o del tutor. Le Commissioni per il Coordinamento didattico definiscono tali attività sotto forma di orientamento ed assistenza agli studenti, assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.







## **ART. 18**

### **(Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche)**

La contemporanea iscrizione e la congiunta frequenza di un corso di dottorato ed un corso di specializzazione medica è consentita nei casi in cui il medico in formazione specialistica, che frequenta l'ultimo anno di una scuola di specializzazione in questo Ateneo, risulti ammesso ad un corso di dottorato con sede amministrativa in questa Università.

La frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione, laddove il Consiglio della Scuola medesima deliberi la compatibilità della frequenza del dottorato con l'attività e l'impegno previsto per la formazione specialistica.

Il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del corso stesso ad un minimo di due anni, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

In ogni caso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione ed il Collegio dei Docenti del Dottorato delibereranno, rispettivamente, le modalità dell'attività formativa e dell'attività di ricerca che gli interessati dovranno svolgere nell'anno di frequenza congiunta.

I medici in formazione specialistica non possono percepire la borsa di studio di dottorato o altre forme di finanziamento connesse alla frequenza del corso di dottorato; qualora ricoprano un posto di dottorato con borsa di studio, potranno fruire della stessa solo alla conclusione del corso di specializzazione, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti per la fruizione della borsa. Il pagamento delle tasse universitarie è dovuto per l'iscrizione ad entrambi i corsi, anche se effettuata congiuntamente.

## **CAPO V**

### **ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO**

#### **Art.19**

##### **(Esame finale)**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore e l'Università ne certifica il conseguimento, anche con il rilascio della pergamena, con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell'Area Tematica in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.

L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.

Le sedute degli esami finali si terranno in due sessioni annuali, di cui una straordinaria; esse sono pubbliche e ne è assicurata la pubblicità degli atti.

Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell'ambito della citata valutazione, si terrà conto, altresì, della valutazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell'esposizione della tesi finale.

#### **Art. 20**

##### **(Tesi di dottorato ed ammissione all'esame finale)**

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.



Il Collegio dei Docenti, al termine del corso, esprime per ciascun dottorando un giudizio sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni e li invia all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio ed ai dottorandi interessati.

La tesi, corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, che non possono far parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale di cui al successivo articolo 22, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Entro il termine del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti individua i valutatori e trasmette loro le tesi di dottorato per la valutazione. Il giudizio analitico scritto sulla tesi, contenente la proposta di ammissione o di rinvio, viene comunicato al Collegio medesimo, che lo trasmette, entro trenta giorni dal termine del corso, all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Nel caso di rinvio ed entro il termine stabilito nel rinvio stesso, la tesi integrata e/o corretta sulla base delle indicazioni fornite dai valutatori, viene trasmessa agli stessi dal Collegio dei Docenti. Entro trenta giorni dalla ricezione, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio sulla tesi, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. I valutatori stessi comunicheranno tale giudizio al Collegio dei Docenti, che lo inoltrerà all'Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Trascorso il periodo di rinvio fissato dai valutatori, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.

Il rinvio di cui sopra comporta esclusivamente l'obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale.

## **Art. 21**

### ***(Svolgimento dell'esame finale e adempimenti dei candidati)***

La data, l'ora ed il luogo di svolgimento degli esami finali vengono resi noti, almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante pubblicazione sul portale di Ateneo ed affissione, a cura dei coordinatori dei corsi, all'albo del dipartimento sede del dottorato.

Le sedute degli esami finali si tengono in due sessioni. La prima, ordinaria, è svolta entro novanta giorni dalla data di nomina delle commissioni esaminatrici (28 febbraio). La seconda sessione, straordinaria, è riservata ai dottorandi la cui tesi è stata rinviata dai valutatori. Essa è svolta non anteriormente al decorso dei sei mesi previsti in caso di rinvio (31 maggio) ed entro trenta giorni dal decorso di tale termine (30 giugno).

Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese. I candidati assenti possono chiedere di tenere conto di cause di forza maggiore, debitamente documentate, che hanno precluso la partecipazione. Qualora l'assenza sia ritenuta giustificata, può essere autorizzata l'ammissione agli esami della sessione successiva.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esprime anche un giudizio complessivo sul percorso del dottorato, attribuendo una delle seguenti valutazioni: sufficiente, buono, ottimo. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Per essere ammessi all'esame finale, i dottorandi devono presentare all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio, entro il 30 settembre, la domanda in carta da bollo e, ricevuto il giudizio dei valutatori, devono depositare la tesi nell'archivio informatico istituzionale dell'Ateneo, entro il 10 dicembre.

In caso di rinvio, posteriormente alla nuova valutazione, i dottorandi effettueranno il deposito della tesi citato entro il 10 giugno.

I candidati, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvederanno personalmente a spedire ad ogni singolo componente copia della tesi firmata dal coordinatore, copia del giudizio dei valutatori e copia della relazione finale del collegio dei docenti.





## **Art. 22** **(Nomina e adempimenti delle commissioni)**

Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte da tre membri effettivi, scelti tra professori di ruolo e ricercatori, di cui almeno due professori, e due componenti quali membri supplenti. I membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Le commissioni sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato entro e non oltre il 30 novembre.

Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Il rimborso delle spese da corrispondere eventualmente a componenti della commissione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo è a carico del Dipartimento sede del corso di dottorato.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Il Presidente della commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data di notifica delle stesse all'Ufficio competente. Da tale data subentreranno i membri supplenti, nell'ordine di nomina, nelle commissioni interessate senza necessità di apposito provvedimento.

Le commissioni comunicano data, ora e luogo degli esami finali all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

## **Art. 23** **(Deposito tesi)**

L'Università entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

L'Università, inoltre, archivia e rende consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto e cura il deposito della tesi stessa presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili, eventualmente anche fissando un limite temporale, parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Art. 24** **(Doctor Europaeus)**

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei Docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

1. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa (le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
2. presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
3. parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
4. durante il dottorato bisogna aver trascorso almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.



## **Art.25** **(Disposizioni transitorie e finali)**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai corsi di dottorato attivati dall'a.a. 2013/14 (XXIX ciclo), ad eccezione di quanto previsto per il procedimento istitutivo dei corsi relativamente all'accreditamento da parte del MIUR.

Ai corsi di dottorato istituiti ed attivati anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del precedente Regolamento in materia di dottorato, di cui al D.R. n. 870 del 12.3.2013. I Collegi dei docenti e le Scuole continuano ad operare per la gestione esclusivamente di tali corsi fino al completamento delle attività dei relativi cicli.